



**Il giudice del rinvio deve verificare l'indipendenza della nuova Sezione disciplinare della Corte suprema polacca, al fine di determinare se tale organo possa conoscere delle controversie relative al collocamento a riposo dei giudici della Corte suprema o se controversie del genere debbano essere esaminate da un altro organismo giurisdizionale che risponde a detto requisito di indipendenza**

Nella sentenza A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C 585/18, C 624/18 e C 625/18), pronunciata il 19 novembre 2019 nell'ambito di un procedimento accelerato, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e riaffermato, in un settore specifico, dalla direttiva 2000/78<sup>1</sup>, osta a che controversie relative all'applicazione del diritto dell'Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale. Secondo la Corte, ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l'organo di cui trattasi, le caratteristiche del medesimo e il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Tali elementi possono in tal modo portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò effettivamente accada con riferimento alla nuova Sezione disciplinare della Corte suprema polacca. In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell'Unione gli impone allora di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riserva a detta sezione la competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative al collocamento a riposo dei giudici della Corte suprema, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.

Nelle cause pendenti dinanzi al giudice del rinvio, tre giudici polacchi (della Corte suprema amministrativa e della Corte suprema) lamentavano, tra l'altro, violazioni del divieto di discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione a causa del loro collocamento a riposo anticipato, conformemente alla nuova legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema. Sebbene, a seguito di una recente modifica, tale legge non riguardi più i giudici che, come i ricorrenti nei procedimenti principali, erano già in servizio presso la Corte suprema al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, e sebbene, di conseguenza, tali ricorrenti siano stati mantenuti o reintegrati nelle proprie funzioni, il giudice del rinvio riteneva di continuare a trovarsi di fronte a un problema di natura procedurale. Benché, infatti, il tipo di controversie in questione ricadesse, di norma, nella competenza della Sezione disciplinare, istituita ex novo all'interno della Corte suprema, esso si chiedeva se, a causa dei dubbi quanto all'indipendenza di tale organo, fosse tenuto a disapplicare le norme nazionali di ripartizione delle competenze giurisdizionali e, eventualmente, a conoscere esso stesso del merito di tali controversie.

<sup>1</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

Anzitutto, la Corte, dopo aver confermato l'applicabilità, nella fattispecie, tanto dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali quanto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ha ricordato che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, diritti che rivestono importanza cardinale quale garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto. Essa ha poi richiamato in dettaglio la propria giurisprudenza sulla portata di tale requisito di indipendenza e ha rilevato, in particolare, che, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l'indipendenza dei giudici dai poteri legislativo ed esecutivo deve essere garantita.

Successivamente, la Corte ha evidenziato gli elementi specifici che il giudice del rinvio deve esaminare per poter valutare se la Sezione disciplinare della Corte suprema offra o meno garanzie sufficienti di indipendenza.

In primo luogo, la Corte ha indicato che il solo fatto che i giudici della Sezione disciplinare siano nominati dal presidente della Repubblica non è idoneo a creare una dipendenza nei confronti del potere politico, né a generare dubbi quanto alla loro imparzialità, se, una volta nominati, essi non sono soggetti ad alcuna pressione e non ricevono istruzioni nell'esercizio delle loro funzioni. Peraltro, l'intervento, a monte, del Consiglio nazionale della magistratura, incaricato di proporre i giudici in vista della loro nomina, è idoneo a delimitare obiettivamente il margine di manovra del presidente della Repubblica, a condizione, tuttavia, che tale organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo nonché dal presidente della Repubblica. In proposito, la Corte ha precisato che è importante tener conto di elementi sia fattuali sia giuridici attinenti allo stesso tempo alle condizioni in cui i membri del nuovo Consiglio della magistratura sono stati designati e al modo in cui quest'ultimo svolge concretamente il suo ruolo di garante dell'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici. La Corte ha altresì indicato che occorre verificare la portata del controllo giurisdizionale sulle proposte del Consiglio della magistratura, dal momento che le decisioni di nomina del presidente della Repubblica non sono, invece, sindacabili in giudizio.

In secondo luogo, la Corte ha messo in evidenza altri elementi che caratterizzano più direttamente la Sezione disciplinare, ad esempio indicando che, nel particolare contesto derivante dall'adozione, fortemente contestata, delle disposizioni della nuova legge sulla Corte suprema che essa ha dichiarato contrarie al diritto dell'Unione nella propria sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C-619/18)<sup>2</sup>, assume pertinenza il rilievo che alla Sezione disciplinare è stata affidata una competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il collocamento a riposo dei giudici della Corte suprema previsto dalla suddetta legge, che essa deve essere composta unicamente da giudici di nuova nomina o, ancora, che detta Sezione sembra godere di un grado di autonomia particolarmente elevato all'interno della Corte suprema. In linea generale, la Corte ha più volte precisato che sebbene ciascuno degli elementi esaminati, preso isolatamente, non necessariamente possa condurre a far dubitare dell'indipendenza di detto organo, la conclusione potrebbe essere diversa ove detti elementi vengano considerati in modo combinato.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte del 24 giugno 2019, Commissione / Polonia (Indipendenza della Corte suprema) ([C-619/18](#) e [comunicato stampa n. 81/19](#)).

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106